



Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
Provincia di Palermo

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80018080822

Prot. n. 368/2018

Palermo, 10 luglio 2018

Invio a mezzo pec

Ai Direttori Generali
degli Ospedali e Strutture Sanitarie
pubbliche e private
della provincia di Palermo

e p.c.: All'Assessore Regionale alla Salute

Oggetto: comunicazione per l'iscrizione ad Albo professionale e Ordine TSRM e PSTRP

Spett.le Direzione,

con preghiera di diffusione a tutti i Vostri dipendenti interessati dai provvedimenti di cui al DM 13 marzo 2018,

l'iscrizione all'Albo, quale requisito indispensabile per l'esercizio della professione, è obbligatoria dalle ore 24,00 del 14 febbraio 2018, ciò dall'entrata in vigore della legge 3/2018.

Tale condizione, però, non sarebbe stata immediatamente esigibile a quella data in ragione di:

- 1) assenza del DM che istituiva gli Albi ai quali i professionisti sono tenuti a iscriversi;
- 2) necessità di realizzare la procedura e il portale necessari per l'iscrizione dematerializzata.

Tuttavia, a decorrere dal 1 luglio c.a. tutti i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di pre-iscrizione all'Ordine nel più breve tempo possibile essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari: art. 4 della legge 3/2018; DM 13 marzo 2018; procedura e portale disponibile sul sito www.tsrm.org.

L'elenco dei professionisti sanitari coinvolti è:

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico ortopedico
- Dietista
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Igienista dentale
- Fisioterapista
- Logopedista



**Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
Provincia di Palermo**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80018080822

- Podologo
- Ortottista e assistente di oftalmologia
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Si ricorda che l'esercizio di una professione sanitaria, in assenza dell'iscrizione al relativo albo, si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell'art. 348 del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 3/2018.

Nell'eventualità quindi che il datore di lavoro o qualsiasi altro ente preposto ad accertamenti richieda al professionista il certificato di iscrizione al relativo albo professionale e il professionista non abbia almeno provveduto ad avviare la procedura di pre-iscrizione, quest'ultimo potrà essere passibile di denuncia per abuso di professione.

I 18 mesi del DM 13 marzo 2018, quindi, non sono riferiti al professionista (tempo a disposizione ed entro il quale deve iscriversi), bensì **sono riferiti all'Ordine** che, in assenza delle commissioni d'Albo, per 18 mesi potrà disporre dei RAMR (Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative) per la prima delle funzioni poste dalla legge 3/2018 proprio in capo alle stesse non ancora costituite.

L'attribuzione delle predette funzioni ai c.d. RAMR risulta essere indispensabile ai fini di proporre le iscrizioni, dei professionisti obbligati, al Consiglio direttivo dell'Ordine. Se così non fosse si precluderebbe, a monte, la possibilità di dare esecuzione al disposto normativo.



Il Presidente
Dott. Giulio Sapienza